

AVV. LUCIANO FRANCESCO MARRANGHELLO
Via della Torre Clementina 36 – 00054 Fiumicino (Roma)
Tel.: 06 89131870 - Fax.:06 45441269
C.F. MRRLNF61A28H962A - P.I. 03197100781
Pec: studiomarranghello@pec.it

ATTO DI AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

autorizzata con Decreto n. 2199/2023
dal TAR Lazio – sede di Roma, Sezione Quarta,
pubblicato il 22.04.2023,
reso nel giudizio R.G. n. 6486/2023

Il sottoscritto Avv. Luciano Francesco Marranghello (MRRLNF61A28H962A) del foro di Civitavecchia, con studio in Fiumicino (Roma) alla Via della Torre Clementina 36, con domicilio digitale alla PEC studiomarranghello@pec.it, in qualità di difensore della Dott.ssa Erminia Marranghello, nata a Roma il 03.03.1993, (C.F. MRRRMN93C43H501V), in base all'autorizzazione di cui al Decreto n. 2199/2023 reso dal TAR Lazio- Roma, Sezione Quarta, nell'ambito del giudizio R.G. n. 6486/2023

AVVISA CHE

- L'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sezione quarta, e che il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 6486/2023;
- Il ricorso è stato presentato da Erminia Marranghello;
- Il ricorso è stato presentato contro:
 - a) **La Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto** in persona del legale rappresentante pro tempore;
 - b) **Il Formez Pa** - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

- c) **La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica,** in persona del legale rappresentante pro tempore;
- d) **Il Ministero per la Pubblica Amministrazione,** in persona del ministro legale rappresentante pro tempore;

tutti con domicilio a Roma in via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

- Che il ricorso è stato notificato a 3 (tre) controinteressati;
- Con il ricorso è stato chiesto l'annullamento del bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato, Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), pubblicato nella G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021, nei soli limiti dell'interesse della ricorrente dedotto in giudizio; l'annullamento, per illegittimità derivata, nei soli limiti dell'interesse della ricorrente dedotto in giudizio, della graduatoria di merito finale pubblicata sul sito web del Formez PA - RIPAM in data 24 febbraio 2023, come rettificata dalla Commissione Esaminatrice e validata dalla Commissione Ripam nella seduta del 18 aprile 2023, e pubblicata sul sito web di Formez PA- RIPAM in data 19 aprile 2023, nonché ogni altro atto e provvedimento, anche al momento non conosciuti, presupposto, consequenziale, o comunque connesso e per l'effetto disporre l'inclusione di parte ricorrente, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante nella graduatoria di merito finale degli idonei;
- Che con il ricorso si è lamentato l'illegittima valutazione del titolo di laurea magistrale posseduto della dott.ssa Erminia Marranghello al quale veniva attribuito, illegittimamente lo stesso punteggio, di punti 1 (uno) attribuito alla laurea triennale;

AVVISA ANCORA CHE

I MOTIVI SU CUI SI FONDA IL PRESENTE RICORSO SONO COSÌ SINTETIZZATI:

Violazione dell'art. 97 della Costituzione e dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento per la scelta dei "migliori" nell'accesso all'impiego nelle P.A.; Violazione dell'art. 35 c. 5.2 del d.lgs.

n.165/2001; Violazione della Direttiva n. 3 del 24/04/2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Violazione del decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 (GU n. 266 del 12-11-2004); Violazione del decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 25 novembre 2005 (GU n.293 del 17-12-2005); Sviamento di potere e contraddittorietà dell'azione amministrativa. Disparità di trattamento.; Irragionevolezza e illogicità. Ingiustizia grave e manifesta. Prova di resistenza.

La ricorrente ha partecipato al concorso per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato, Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), superando la relativa prova e riportando il punteggio di 24.875 punti. A seguito della valutazione dei titoli, il punteggio finale che veniva attribuito alla ricorrente corrispondeva a punti 26,375 con la conseguente collocazione nella graduatoria finale rettificata in data 18 aprile 2023, al n. **4587**, (barcode 0000006252632). Con il ricorso si contesta l'illegittima attribuzione del punteggio non adeguato ai titoli della Dott.ssa Erminia Marranghello, puntualmente dettagliati nella relativa domanda, in quanto alla Laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza in possesso della odierna ricorrente, veniva attribuito lo stesso punteggio di punti 1 (uno) che è stato attribuito alla Laurea triennale posseduta da altri partecipanti al concorso. L'equiparazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio nel concorso pubblico de quo, della laurea magistrale a ciclo unico (nel caso di specie in giurisprudenza) con la Laurea triennale è illegittima trattandosi di due titoli nettamente differenti essendo caratterizzati da percorsi formativi ed accademici totalmente diversi. Il Bando di concorso e la relativa graduatoria finale di merito violano i principi costituzionali e legislativi che presiedono – attraverso la valorizzazione del merito - all'accesso al pubblico impiego nonché la disciplina regolamentare in materia di autonomia didattica universitaria e di classificazione dei livelli formativi dei titoli di studio. In particolare, il bando di concorso è viziato da illogicità, irragionevolezza e ingiustizia laddove (art. 7) prevede che venga attribuito il medesimo punteggio pari ad un punto sia a coloro che hanno conseguito esclusivamente la laurea triennale sia a chi ha portato a termine il percorso quinquennale avendo conseguito la laurea magistrale a ciclo unico. Evidentemente, se nella fattispecie fosse stato attribuito al titolo della Laurea magistrale a ciclo unico della Dott.ssa Erminia Marranghello un punteggio maggiore (+1) rispetto al titolo della Laurea triennale posseduta da altri partecipanti al concorso,

l'odierna ricorrente avrebbe ottenuto un punteggio di 27,375 punti anziché 26,375, collocandola in una posizione in graduatoria nettamente migliore e più utile all'assunzione a seguito dei futuri scorrimenti della graduatoria stessa.

Si è quindi chiesta

in via cautelare: sospendere - previa sospensione con provvedimento monocratico ex art. 56 cpa con effetto fino all'udienza cautelare collegiale - l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio per il titolo di laurea Magistrale a parte ricorrente (+ 1 punto per la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza in suo possesso), dichiarata in domanda nell'apposita sezione, con conseguente rettifica in aumento del punteggio complessivo dalla stessa riportato nella graduatoria dei candidati idonei (27,375, anziché 26,375) e relativa inclusione nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria finale di merito;

- nel merito: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il bando relativo al concorso pubblico per cui è causa come indicato in epigrafe e pubblicato nella G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021, nei soli limiti dell'interesse della ricorrente dedotto in giudizio, con conseguente annullamento per illegittimità derivata, nei soli limiti dell'interesse della ricorrente dedotto in giudizio, della graduatoria di merito finale pubblicata sul sito web del Formez PA - RIPAM in data 24 febbraio 2023, come rettificata dalla Commissione Esaminatrice e validate dalla Commissione Ripam nella seduta del 18 aprile 2023, e pubblicata sul sito web di Formez PA- RIPAM in data 19 aprile 2023, nonché ogni altro atto e provvedimento, anche al momento non conosciuti, presupposto, consequenziale, o comunque connesso e per l'effetto disporre l'inclusione di parte ricorrente, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante nella graduatoria di merito finale degli idonei

AVVISA

- **Che i controinteressati**, rispetto alla pretesa azionata da parte ricorrente, sono tutti i concorsisti collocati nella graduatoria finale di merito (rettificata) in posizione migliore rispetto alla Dott.ssa Erminia Marranghello collocata in posizione 4587 (barcode 0000006252632);

AVVISA

- che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo

AVVISA INFINE

- che al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e il decreto reso dalla Quarta sezione del TAR Lazio – sede di Roma, n. 2199/2023, pubblicato il 22.04.2023, sub R.G. n. 6486/2023, con il quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami nonché la pubblicazione dell'elenco dei controinteressati;

- che la Presidenza del Consiglio dei ministri –Dipartimento per la Funzione Pubblica in ottemperanza a quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con il citato decreto, **ha l'obbligo di pubblicare** sul proprio sito istituzionale
 - a) il presente Avviso;
 - b) il ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. 6486/2023 davanti al Tar Lazio, sede di Roma sezione quarta;
 - c) Il decreto n. 2199/2023, reso dal TAR Lazio-sede di Roma nel giudizio R.G. n. 6486/2023;
 - d) L'elenco dei controinteressati.

Si invita codesta Amministrazione :

- a non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e innanzi indicata alle lettere a), b), c), e d);

- A RILASCIARE ALLA PARTE RICORRENTE UN ATTESTATO, da trasmettere con cortese sollecitudine all'indirizzo Pec studiomarranghello@pec.it, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di cui innanzi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, L'ATTESTAZIONE DI CUI SOPRA DOVRÀ RECARE, TRA L'ALTRO, LA SPECIFICAZIONE DELLA DATA IN CUI DETTA PUBBLICAZIONE È AVVENUTA;

- a curare che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Si invita, ancora, codesta Amministrazione ad effettuare detta pubblicazione con cortese sollecitudine, pena l'improcedibilità del ricorso, atteso che il termine concesso dal TAR per l'incombente medesimo è di 30 giorni dalla comunicazione del decreto n. 2199/2023 avvenuta in data 22.04.2023.

Con osservanza,

Fiumicino, 03.05.2023

Avv. Luciano Francesco Marranghello